

# **REGOLAMENTO PER LA INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE**

*Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 23.09.05*

## **INDICE**

Articolo 1: finalità

Articolo 2: campi di applicazione

Articolo 3: definizioni

Articolo 4: competenze del Comune

Articolo 5: localizzazione degli impianti

Articolo 6: procedura semplificata per l'installazione di impianti su proprietà comunali o siti specifici

Articolo 7: misure di cautela ed obiettivi di qualità

Articolo 8: linee guida progettuali per l'installazione

Articolo 9: procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici

Articolo 10: opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico

Articolo 11: documentazione da allegare alla richiesta di Permesso di Costruire

Articolo 12: documentazione da allegare alla D.I.A.

Articolo 13: vigilanza e controllo

Articolo 14: risanamento

Articolo 15: sanzioni

Articolo 16: abrogazioni

## **Articolo 1**

### **Finalità**

1 - Il presente regolamento disciplina, ai sensi della Legge n. 36 del 22/02/01 art. 8, comma 6, della Legge Regionale n. 22 del 06/07/01 art. 3, nonché del Decreto Legislativo n. 259 del 01/08/2003, l'installazione, le caratteristiche, l'esercizio ed il controllo degli impianti di telefonia mobile (stazioni radio base per reti di telecomunicazioni mobili GSM/UMTS) sull'intero territorio comunale.

2 - Inoltre stabilisce le norme atte ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti ed a minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi all'installazione, al funzionamento ed all'esercizio degli impianti fissi e/o mobili di telefonia mobile, così come stabilito dall'attuale legislazione in materia, assicurando altresì il rispetto del diritto di libera manifestazione del pensiero e del diritto di libera iniziativa economica.

## **Articolo 2**

### **Campi di applicazione**

1 - Sono soggetti al presente regolamento tutti i sistemi fissi e/o mobili di telefonia mobile, disciplinati dal D.M. n. 381/98 e successive modificazioni ed integrazioni, operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100kHz e 300GHz. Tali frequenze sono da ritenersi automaticamente modificate a seguito di futuri aggiornamenti normativi emanati dagli organi competenti in materia.

2 - Le disposizioni del presente regolamento non si applicano nei riguardi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e relativi servizi sanitari e tecnici.

## **Articolo 3**

### **Definizioni**

1 - Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni:

- **Legge Quadro:** la Legge 22 febbraio 2001, n. 36;
- **Codice delle Comunicazioni elettroniche:** il Decreto Legislativo 01.08.2003, n. 259;

- **Autorizzazione:** Il titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori infrastrutture di comunicazione elettronica, apparati radio elettrici, stazioni radioelettriche, impianti per telefonia mobile, opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico;
- **Apparato radio elettrico:** un trasmettitore, un ricevitore o un ricetrasmettitore destinato ad essere applicato in una stazione radioelettrica. In alcuni casi l'apparato radioelettrico coincide con la stazione stessa;
- **Stazione radioelettrica:** uno o più trasmettitori o ricevitori o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione, anche mobile o portatile, per assicurare un servizio di radiocomunicazione o per il servizio di radioastronomia;
- **Rete pubblica di comunicazione:** una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
- **Rete telefonica pubblica:** una rete di comunicazione elettronica utilizzata per fornire servizi telefonici accessibili al pubblico; la rete telefonica pubblica consente il trasferimento di comunicazioni vocali e altre forme di comunicazione, quali il facsimile e la trasmissione di dati tra punti terminali di rete;
- **Reti di comunicazione elettronica:** i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
- **Servizio di comunicazione elettronica ad uso privato:** un servizio di comunicazione elettronica svolto esclusivamente nell'interesse proprio dal titolare della relativa autorizzazione generale;

- **Siti di trasmissione:** l'unità immobiliare (terreno o fabbricato) su cui insistono gli apparati radio elettrici e/o le stazioni radio elettriche e/o le reti di comunicazione elettronica;
- **Operatore:** un'impresa che è autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni o una risorsa correlata;
- **Risorsa correlata:** la risorsa correlata ad una rete di comunicazione elettronica o ad un servizio di comunicazione elettronica che permette o supporta la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, ivi compresi i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche ai programmi;
- **Utente:** la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio pubblico di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
- **Esposizione:** è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici o a correnti di contatto, di origine artificiale;
- **Limite di esposizione:** è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione per le finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento;
- **Valore di attenzione:** è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'art. 1. Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei modi e nei tempi previsti dalla legge;
- **Obiettivi di qualità:** sono
  - 1) i criteri localizzativi;
  - 2) gli standard urbanistici;
  - 3) le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
  - 4) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'art. 4, comma 1, lett. a della Legge Quadro n. 36/01, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi.

- **Esposizione della popolazione:** è ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad esclusione dell'esposizione per scopi diagnostici o terapeutici;
- **Impianto per telefonia mobile:** è la stazione radio di terra (SRB) del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile, composta da antenne che trasmettono e ricevono il segnale radio ed il gruppo di apparati elettronici annessi che li elabora. Le antenne sono sostenute da apposite strutture (pali, tralicci, paline) posizionate sul terreno o sopra gli edifici. Gli apparati sono alloggiati all'interno di locali prefabbricati (scheliter) o in appositi contenitori (unifront e cabinet) da posizionarsi in ambienti esistenti.

#### Articolo 4

##### **Competenze del Comune**

1 - Sono di competenza del Comune:

- a) il rilascio del permesso di costruire relativo all'installazione e alla modifica delle infrastrutture delle stazioni radio base GSM/UMTS, e in genere delle infrastrutture delle reti di comunicazione, conformemente alle procedure stabilite dall'art 87 del D.Lgs. n.259/2003;
- b) la previsione di termini più brevi per la conclusione dei procedimenti di rilascio del titolo edilizio, ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'art. 87 comma 9-10, del D. Lgs. n. 259/2003;
- c) l'individuazione delle aree di cui al successivo articolo 5 del presente Regolamento, al fine di garantire il corretto insediamento delle stazioni, impianti, apparati radio elettrici e reti di comunicazione elettronica, anche attraverso l'esproprio delle aree in oggetto;
- d) l'esercizio delle attività di controllo in ordine al corretto utilizzo del territorio comunale;
- e) la promozione e lo sviluppo, anche di intesa con i gestori e i comitati dei cittadini, di forme integrative di controllo in ordine alla esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e di informazione della popolazione;

f) le altre competenze previste dalla legge.

## **Articolo 5**

### **Localizzazione delle stazioni, impianti, apparati radio elettrici e reti di comunicazione elettronica**

1 - Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli art. 87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia.

2 - Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel D.L. n. 490 del 29/09/99 nonché le disposizioni a tutela delle servitù militari di cui alla Legge n. 898 del 24/12/76.

3 - L'installazione delle stazioni, apparati radio elettrici e reti di comunicazione elettronica come definiti dall'art. 3 del presente Regolamento, dovrà conciliarsi con le esigenze della circolazione stradale e della tutela dei beni storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici ed ambientali, senza limitarne la visibilità in relazione agli effetti prospettici. Gli impianti dovranno essere progettati in modo da favorire l'aspetto estetico del loro inserimento nel contesto in cui saranno installati e, dove possibile, dovranno mimetizzarsi mediante idonei accorgimenti. Per una immediata identificazione delle SRB, è opportuno munire la stessa di targa con il nominativo del Gestore, da porsi in luogo ben visibile.

4 - E' fatta salva altresì la gestione diretta, la costituzione di società miste pubblico private per la realizzazione e messa a disposizione a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, delle infrastrutture di comunicazione.

5 - Qualora venissero emanate nuove norme, le stesse si intendono automaticamente recepite, sarà allora da valutare lo spostamento degli impianti esistenti ed eventualmente realizzati in difformità alle norme suddette.

## **Articolo 6**

### **Installazione di impianti su proprietà comunali**

1 - Nel rispetto del presente regolamento, nonché delle leggi in vigore, per ottenere la minimizzazione degli impatti sul territorio del Comune, è prevista, per l'installazione dei nuovi impianti, l'offerta in disponibilità di siti comunali.

A tal fine sono state individuate alcune tipologie (immobili e terreni) di proprietà comunale:

depuratore,

serbatoio idrico,

discarica comunale,

cimitero,

impianti sportivi,

parcheggi pubblici,

autoparco comunale.

Ulteriori immobili e/o terreni di proprietà comunale sono da verificare con le strutture tecniche dei singoli Comuni.

2 - Qualora le SRB siano installate all'interno delle proprietà pubbliche e/o delle aree individuate dal Comune in sede di pianificazione urbanistica, le relative istanze di rilascio del permesso di costruire o le denunce di attività si intendono accolte qualora, entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per l'ipotesi di motivato dissenso manifestata dal Comune a norma dell'articolo 87, commi 6, 7 e 8 del Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.

### **Articolo 7**

#### **Misure di cautela ed obiettivi di qualità**

1 - Per l'ottenimento dei provvedimenti citati negli artt. 10 e 11 del presente regolamento è indispensabile il rispetto dei seguenti valori:

- 6 V/m per il campo elettrico,

- 0,016 A/m per il campo magnetico,

E' altresì prescritto il rispetto dei limiti di pressione acustica in conformità a quanto stabilito dalla Legge n. 447/95 e decreti applicativi, nonché dal D.P.C.M. 01/03/91.

### **Articolo 8**

#### **Linee guida progettuali per l'installazione**

1 - Al fine di assicurare che la realizzazione delle SRB sia coerente con la tutela della salute e vengano minimizzati i rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici, nonché al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico degli impianti sul territorio comunale, la protezione dell'ambiente e il decoro paesistico, storico, architettonico e urbanistico, in sede di progettazione degli impianti dovranno essere rispettate le seguenti linee di indirizzo:

- a) dovrà essere utilizzata la migliore tecnologia disponibile sul mercato, intendendosi per "migliore tecnologia" – tra l'altro - quella in grado di garantire il minor grado di emissioni elettromagnetiche;

- b) le SRB dovranno essere realizzate con materiali e tecnologie di intervento tali da garantirne il minor impatto visivo, estetico, acustico e ambientale con l'ambiente circostante, avuto riguardo al contesto urbanistico e paesistico in cui viene installato l'impianto, salvo sempre il pieno e corretto esercizio dell'attività del gestore. Il Comune, ove ritenga possibile il ricorso a differenti materiali e/o tecnologia di intervento che non pregiudichi la qualità del servizio dell'operatore o aggravio di costi relativamente alla costruzione della stazione, potrà fornire specifiche indicazioni in tal senso all'operatore;

- c) le SRB dovranno rispettare le prescrizioni architettoniche previste da piani del colore e/o strumenti di recupero urbano adottati dal Comune, con esclusione delle norme relative a altezze massime, distanze dai fabbricati, vincoli di inedificabilità. Saranno ammesse deroghe nel caso in cui la soluzione tecnica proposta dall'operatore sia necessaria per garantire il pieno godimento del servizio da parte dell'utente e la piena copertura del bacino di utenza da parte dell'operatore, non conseguibile con il ricorso a diverse soluzioni tecniche;

- d) gli operatori dovranno eseguire la manutenzione programmata degli impianti nel rispetto di quanto previsto dalla casa costruttrice. La carenza e/o l'assenza di interventi di manutenzione che comportino pericolo grave e imminente per la popolazione e la salute pubblica comporteranno l'avvio delle procedure per la disattivazione dell'impianto stesso fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;

- e) gli operatori dovranno preferibilmente posizionarsi tutti sul medesimo sito, salvo che ciò renda impossibile l'esercizio del servizio. Nel caso in cui l'uso della migliore tecnologia comporti contrasto con le prescrizioni e/o linee di indirizzo di cui alle precedenti lettere b), c), d),

dovranno essere rispettate queste ultime, salvo sempre il rispetto degli obiettivi di qualità e dei valori limite di emissione previsti dalla vigente legislazione.

2 - Il mancato rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b), c) del comma 1 del presente articolo da parte dell'operatore legittima il Comune a manifestare il motivato dissenso a norma di quanto previsto dall'art. 87 D. Lgs. 259/2003.

3 - E' fatta in ogni caso salva l'applicazione delle distanze minime tra impianti e fabbricati, l'osservanza di prescrizioni, zone e/o fasce di rispetto eventualmente previste dalle vigenti disposizioni di legge.

### **Articolo 9**

#### **Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici**

1 - L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, viene autorizzata dallo Sportello Unico, previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.

2 - L'istanza per il rilascio del permesso alla installazione di infrastrutture di cui al comma 1 è presentata all'Ente locale dai soggetti a tale fine abilitati. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.

3 - L'istanza, conforme al modello di cui al modello A dell'allegato n. 13, del D. Lgs. 259/2003, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di

esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI, non appena emanate, e comunque della documentazione di cui ai successivi articoli 11 e 12 del presente regolamento. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori. Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS o altre, con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello *B* di cui all'allegato n. 13 del D. Lgs. 259/2003.

4 - Copia dell'istanza ovvero della denuncia viene inoltrata contestualmente all'Organismo di cui al comma 1, che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione.

Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto.

5 - Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 9 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

6 - Nel caso una Amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli Enti locali interessati, nonché dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed un rappresentante dell'Amministrazione dissenziente.

7 - La conferenza di servizi si pronuncia entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero.

8 - Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice delle Comunicazioni, le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

9 - Le istanze per il rilascio del permesso alla installazione delle infrastrutture di cui al comma 1 e le relative denunce di attività di cui al presente articolo, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. E' fatta salva altresì la formazione del silenzio assenso nel termine di 30 giorni nell'ipotesi prevista dall'art. 6 del presente regolamento.

10 - Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento abilitativo espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.

## **Articolo 10**

### **Opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico**

1 - Qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello C di cui all'allegato n. 13 del D. Lgs. 259/2003, al Comune ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree.

2 - Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica o integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 7 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

3 - Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il responsabile del procedimento può convocare, con provvedimento motivato, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte le figure soggettive direttamente interessate dall'installazione.

4 - La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.

5 - Il rilascio del permesso di costruire comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi indicati nel progetto, nonché la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture. Il Comune può mettere a disposizione, direttamente o per il tramite di una società controllata, infrastrutture a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.

6 - Trascorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda, senza che l'Amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine è ridotto a trenta giorni.

## **Articolo 11**

### **Documentazione da allegare alla richiesta di Permesso di Costruire**

Per ottenere il permesso di costruire è necessario presentare:

- 1) domanda indicante i dati anagrafici del richiedente, l'opera da realizzare, il sito interessato e la copia del titolo di proprietà o di altro titolo idoneo con l'indicazione dei dati catastali e con le coordinate UTM della dislocazione dell'impianto;
- 2) descrizione sintetica ma esauriente:
  - a) del posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato. La posizione dovrà essere corredata di coordinate geografiche con approssimazione al secondo di grado o sue frazioni;

- b) del terreno circostante, evidenziando gli edifici posti in vicinanza del sito, la conformazione e morfologia del terreno circostante, la eventuale presenza di altre stazioni emittenti sulla medesima struttura o immobile ospitante;

- c) delle caratteristiche radioelettriche dell'impianto. Stime del campo generato con rappresentazione grafica in sezioni orizzontale e verticali dei lobi di irradiazione dei campi elettrici a 3 V/m, a 6 V/m ed a 20 V/m, in tutte le direzioni di irraggiamento, riportate rispettivamente su planimetria dettagliata dei luoghi e su sezioni verticali del sito da cui si evincano i profili del terreno, degli edifici e di altre infrastrutture. Nel calcolo dei lobi si dovrà tenere conto sia degli impianti da autorizzare, che degli impianti per cui l'A.R.T.A. abbia già espresso il proprio parere favorevole, previa richiesta all'A.R.T.A. medesima di segnalarli. Le suddette informazioni sono da omettere nel caso di installazioni di ponti radio (parabole).

Nel caso in cui i volumi di rispetto evidenzino punti con intersezioni critiche, rispetto alle soglie usate, per posizioni accessibili alla popolazione con tempi di permanenza superiore a 4 ore, dovranno essere fornite le curve isocampo rispetto ai punti di criticità per le stesse soglie. Stima puntuale dei valori di campo nei punti dove si prevede una maggiore esposizione della popolazione, massimo 10 punti per sito, per i quali si dovrà evidenziare sulle planimetrie le posizioni accessibili alla popolazione, specificandone i tempi di permanenza.

Tutte le valutazioni sopraindicate dovranno comprendere la stima del fondo ambientale, al fine di ottenere il campo elettrico complessivo;

- 3) scheda tecnica dell'impianto, con indicato tipo di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico) da cui risulta:

- a) se il nuovo impianto utilizza un sistema di antenne già in esercizio per altre emittenti, in questo caso, il parere A.R.T.A. sarà soggetto alla valutazione complessiva di tutto il sistema irradiante;

- b) la planimetria generale ante operam e post operam del progetto di impianto in scala 1: 500;

- c) la dichiarazione della potenza fornita a connettore d'antenna del sistema irradiante. In caso di più frequenze di emissione, tali dati verranno rilasciati per ogni frequenza.

- 4) elaborati grafici in scala adeguata relativi all'intervento in oggetto e in particolare:

- a) mappa del territorio circostante all'impianto in scala 1:500 con: indicazione del punto di installazione e riportante la zona circostante con un raggio di almeno 300 metri intorno all'impianto, indicazione delle curve di livello altimetriche, indicazione delle abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda, nonché dei luoghi di pubblico accesso, specificando i numeri di piani fuori terra di ognuno, indicazione del Nord geografico;
- 5) relazione di valutazione dei limiti di inquinamento acustico per le emissioni di rumore causate dall'impianto;
- 6) indicazione delle misure necessarie per rendere l'impianto inaccessibile ai non addetti ai lavori;
- 7) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale si specifichi che l'impianto, sulla base della stima del campo generato e della simulazione numerica effettuata, è conforme alle norme dell'art. 7 del presente regolamento.

### **Articolo 12**

#### **Documentazione da allegare alla D.I.A.**

La documentazione necessaria per la presentazione della D.I.A. è la seguente:

- 1) domanda indicante i dati anagrafici del richiedente, l'opera da realizzare, il sito interessato e la copia del titolo di proprietà o di altro titolo idoneo con l'indicazione dei dati catastali e con coordinate UTM della dislocazione dell'impianto;
- 2) relazione descrittiva nella quale si specifichi l'intervento in oggetto, il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato, nonché le coordinate geografiche con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni;
- 3) mappa in scala 1: 500 del territorio con l'indicazione del punto di installazione e con la zona circostante per un raggio di 300 metri;
- 4) elaborati grafici in scala adeguata relativi all'intervento in oggetto;
- 5) scheda tecnica dell'impianto, con indicato tipo di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico), rappresentazione grafica in sezioni orizzontale e verticali dei lobi di irradiazione dei campi elettrici a 3 V/m, a 6 V/m ed a 20 V/m, in tutte le direzioni di irraggiamento, riportate rispettivamente su planimetria dettagliata dei

luoghi e su sezioni verticali del sito da cui si evincano i profili del terreno, degli edifici e di altre infrastrutture. Nel calcolo dei lobi si dovrà tenere conto sia degli impianti da autorizzare, che degli impianti per cui l'A.R.T.A. abbia già espresso il proprio parere favorevole, previa richiesta all'A.R.T.A. medesima di segnalarli. Le suddette informazioni sono da omettere nel caso di installazioni di ponti radio (parabole). Specificare se il nuovo impianto utilizza un sistema di antenne già in esercizio per altre emittenti. In questo caso il parere A.R.T.A. sarà soggetto alla valutazione complessiva di tutto il sistema irradiante. Dichiarazione della potenza fornita al sistema irradiante. In caso di più frequenze di emissione tali dati verranno rilasciati per ogni frequenza. Scheda tecnica dell'impianto;

- 6) relazione di valutazione dei limiti di inquinamento acustico per le emissioni di rumore causate dall'impianto;
- 7) riferimento preciso agli atti abilitativi già rilasciati ed alle eventuali successive varianti;
- 8) copia della licenza individuale per il servizio di comunicazioni mobili;
- 9) copia procura;
- 10) copia dei documenti del/dei procuratori speciali.

### **Articolo 13**

#### **Vigilanza e controllo**

1 - Il Comune svolge la funzione di vigilanza e di controllo sull'attuazione delle disposizioni del presente regolamento, avvalendosi del supporto tecnico dell'A.R.T.A. e può in qualsiasi momento procedere alla verifica degli impianti a mezzo della stessa così come previsto nell'art. 14, commi 1 e 2 della Legge Quadro.

In particolare è fatto obbligo al Gestore dell'impianto di:

- a) dichiarare la potenza massima immessa in antenna e non immettere in antenna e/o apparato una potenza massima superiore a quella dichiarata;
- b) delimitare e segnalare i siti in cui sono ubicati gli impianti e le relative zone ad accesso interdetto per la popolazione;
- c) operare la corretta manutenzione dell'impianto al fine di assicurare che l'erogazione della potenza immessa in antenna sia costante e comunque di prevenire pericoli per la popolazione;
- d) comunicare al Comune ogni modifica di impianti.

2 - Ogni titolare di SRB è tenuto ad eseguire annualmente controlli strumentali atti al rispetto dei limiti di cui ai precedenti articoli anche certificati nelle loro risultanze dall'A.R.T.A. o da Ente idoneo.

3 - Gli esiti di tale monitoraggio saranno resi noti alla popolazione mediante pubblicazione periodica curata dal Comune.

4 - L'operatore, qualora sia scaduta la concessione ministeriale e non sia rinnovata o l'impianto non sia trasferito ad altra società concessionaria subentrante, è tenuto entro 90 giorni a rimuovere l'impianto ed a ripristinare, a sue spese, lo stato dei luoghi.

5 - Quanto detto resta valido anche nel caso in cui il l'operatore decida autonomamente la disattivazione dell'impianto.

#### **Articolo 14**

##### **Risanamento**

1 - Se, dopo le verifiche effettuate, risultassero superati i limiti di esposizione di cui all'art. 7 del presente regolamento, l'Ente locale, prescriverà al Gestore il ripristino della situazione preesistente.

2 - Se al superamento dei detti limiti concorrono più impianti, il provvedimento sopraccitato riguarderà i titolari di ogni impianto interessato.

3 - Sono fatti salvi gli obblighi di risanamento adottati dalla Regione su proposta dei gestori e sentiti i Comuni interessati, a norma dell'art. 9 Legge Quadro n. 36/2001.

#### **Articolo 15**

##### **Sanzioni**

1 - L'inosservanza delle disposizioni previste dalle leggi citate, comporta l'erogazione da parte delle autorità competenti di sanzioni. Le stesse si applicano anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione piani di risanamento e non rispetti limiti e tempi previsti.

2 - Per l'inosservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento e inadempienze degli obblighi assunti dal gestore in esecuzione del presente regolamento saranno applicate le seguenti sanzioni amministrative:

- A) in caso di mancato rispetto dell'obbligo di non immettere in antenna e/o apparato una potenza massima superiore a quella dichiarata previsto dall'art. 3 il titolare e/o l'utilizzatore a qualsiasi titolo dell'impianto è punito con la sanzione amministrativa da Euro 500 a Euro 1.000;
- B) in caso di mancata delimitazione e segnalazioni di zone ad accesso interdetto per la popolazione, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 500 a Euro 1.000;
- C) In caso di mancata manutenzione si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 500 a Euro 1.000. E' fatto salvo quanto disposto dall'art. 6 ultimo comma del presente regolamento;
- D) In caso di esercizio in mancanza del titolo autorizzatorio si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 1.000 a Euro 5.000;
- E) In caso di modifica dell'impianto in mancanza della comunicazione di cui all'art. 4, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 500 a Euro 1.000.

### **Articolo 16**

#### **Abrogazioni**

1 - All'entrata in vigore dei Decreti attuativi della Legge Quadro, le norme del presente regolamento, continuano ad avere efficacia se non in contrasto con le previsioni dei predetti Decreti.

2 - Gli atti precedentemente adottati dal Comune nelle materie disciplinate dal presente regolamento si intendono espressamente abrogati ove in contrasto con le disposizioni contenute nel presente regolamento